

L'ANAC si esprime sulla compatibilità tra la carica di sindaco e l'incarico dirigenziale di livello generale presso l'amministrazione statale

L'ANAC esclude le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità (di cui agli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 39/2013) in capo al sindaco che ricopre un incarico dirigenziale di livello generale presso la Ragioneria generale dello Stato, tuttavia invita ad astenersi nei casi in cui dal cumulo di incarichi possa derivare conflitto di interessi.

Con il parere inserito nel fascicolo n. 88/2025, l'ANAC verifica la compatibilità tra la carica di Sindaco del Comune di (omissis) e l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 10, d.lgs. 165/2001.

In primis, l'ANAC analizza l'oggetto della richiesta di parere: valutare la compatibilità tra la carica di sindaco di un comune e funzione dirigenziale presso la Ragioneria generale dello Stato. Pertanto analizza le ipotesi delineate agli **artt. 7 e 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)**.

Prima di procedere all'analisi anticipa che le suddette ipotesi non trovano applicazione del caso di specie.

In primo luogo esamina l'articolo 7, sull'**inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale**. Con riferimento a tale requisito, infatti, la citata disposizione prevede il divieto di conferire incarichi dirigenziali presso la Regione (comma 1) o presso una provincia, un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (comma 2). L'ANAC osserva che tale articolo riguarda l'**ente di destinazione**, pertanto, dal momento che nel caso in esame la Ragioneria generale dello Stato è un'amministrazione statale, tale ente non rientra tra quelli contemplati nella norma.

Successivamente esamina l'articolo 11, il quale riguarda l'**incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**. In tal caso, la circostanza che ne esclude l'applicazione al caso concreto è data dalla **popolazione inferiore ai 15.000 abitanti** del Comune di (omissis). L'amministrazione comunale, peraltro, non coincide con l'ente conferente, costituito dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Ne consegue che il conferimento al sindaco di (omissis) dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato **risulta conforme al d.lgs. 39/2013**.

Da ultimo, l'ANAC effettua una riflessione sulla possibile presenza di conflitto di interessi. Infatti, anche quando il conferimento di incarichi è ritenuto in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, è comunque possibile che il cumulo di incarichi possa dar luogo a un **conflitto di interessi**¹.

L'Autorità porta come esempio di un potenziale conflitto d'interessi nel caso concreto quello dell'attività di controllo svolta dalla Ragioneria territoriale dello Stato sui bandi PNRR ai quali abbia

¹ Nel parere viene ripresa la nozione di conflitto di interessi come: "*qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale*". Tale condizione potrebbe realizzarsi nel caso in cui l'interesse pubblico sia (o possa essere) deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario.

aderito il comune di (omissis), di cui (omissis) è sindaco. In tale circostanza, ANAC richiama l'importanza dell'**astensione** e del **trasferimento delle competenze** ad altra Ragioneria territoriale dello Stato quali misure idonee a prevenire il rischio di pregiudizio all'interesse pubblico.

In particolare l'**astensione** viene infatti considerata dall'Autorità la principale misura di prevenzione del conflitto d'interessi, anche potenziale, rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endo-procedimentale.

Da ultimo, l'ANAC precisa che, a prescindere dal suo parere il cumulo degli incarichi, l'incarico in oggetto potrebbe presentare profili di criticità in relazione al disposto dell'art. 60, comma 1, punto 1), TUEL, che prevede, l'ineleggibilità alla carica di sindaco per "*i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori*". Sottolinea che, in tal caso, la verifica in ordine all'accertamento delle cause di incompatibilità o delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori locali, previste nel Testo Unico degli Enti Locali di cui al d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), spetta al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Pertanto, esorta ad una preliminare verifica in ordine al disposto soprarichiamato.